

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO POLIZZA RCT/RCO

Definizioni

Nel testo che segue, si intende per:

- **Assicurato**.....il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto;
- **Contraente**.....il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti;
- **Cose**.....sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- **Franchigia**.....la parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato;
- **Indennizzo/Risarcimento**.....la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- **Polizza**.....il documento che prova l'assicurazione;
- **Premio**.....la somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione;
- **Rischio**.....la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- **Scoperto**.....la parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- **Sinistro**.....il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- **Società**.....l'impresa assicuratrice;
- **Subappaltore/Ditta Subappaltrice**.....la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto direttamente in subappalto l'esecuzione di una parte dei lavori nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia;

Descrizione del rischio

L'assicurazione è prestata al Comune di Jesi per l'esercizio dei pubblici servizi che ad esso istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio.

La garanzia comprende i seguenti rischi:

- 1) proprietà, possesso, esercizio, amministrazione di terreni, fabbricati e loro pertinenze (quali ascensori, elevatori, montacarichi, impianti a gas, acqua potabile, elettrici ed apparecchi di riscaldamento) sia ubicati nel territorio del Comune di Jesi, che fuori del medesimo;
- 2) proprietà, esercizio di strade, ponti, viadotti, fognature e depuratori di pertinenza comunale. Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria sono compresi nell'assicurazione soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture;
 - proprietà/esercizio di giardini pubblici e/o altri analoghi spazi aperti al pubblico uso e relativi impianti, compresi pertanto giochi per bambini e quant'altro attinente;
 - proprietà/esercizio boschi e terreni non coltivati;
- 3) esercizio di scuole di qualsiasi grado (asili nido, scuole materne, elementari e superiori, serali e professionali) colonie estive, invernali, elioterapiche, centri per handicappati, compresa refezione e

somministrazione cibi e bevande. Qualora il servizio refezione venga gestito da terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'assicurato nella sua qualità di committente detto servizio;

- 4) esercizio di macelli pubblici, mercati, celle frigorifere, gabinetti per servizi igienici, cimiteri, bagni pubblici, piscine pubbliche, cinema, teatri, musei, biblioteche pubbliche;
- 5) esercizio di canili ed altri ricoveri per animali, nonché quale custode di animali in dotazione a giardini pubblici;
- 6) esercizio di tutti i pubblici servizi gestiti in economia, compresi quelli di sorveglianza, pubblica sicurezza, affissioni, assistenza, beneficenza, igiene, ambulatori pubblici, farmacie, poliambulatorii, impianti sportivi. La garanzia non comprende, comunque, R.C. professionale di medici addetti agli ambulatori/poliambulatori, nonché la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esercizio di attività attribuite per legge ad A.S.U.R. ed alle aziende municipalizzate e l'esercizio di eventuali case di cura;
- 7) in riferimento al servizio affidamento minori svolto anche congiuntamente ai Servizi Sociali della A.S.U.R. n. 5, la Società si obbliga a tenere indenne la Contraente ed il capofamiglia a cui detti minori sono affidati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per fatto dei suddetti minori affidati;
- 8) servizio esazione tributi, contributi e tasse;
- 9) proprietà/esercizio di campi da gioco e loro attrezzature, impianti e centri sportivi, palazzetto dello sport, stadi escluso però danni derivanti dall'esercizio degli stessi;
- 10) proprietà ed uso di biciclette, veicolo a mano e trazione animale;
- 11) committente di lavori edili, stradali e fognature eseguiti da ditte appaltatrici;
- 12) lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuati su fabbricati di proprietà del Comune di Jesi o su altri per i quali l'Ente sia tenuto, ed eseguiti da ditte specializzate con regolare contratto di appalto. A questo riguardo si intende compresa la responsabilità derivante all'assicurato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, sempre che l'assicurato stesso abbia provveduto alla nomina del responsabile dei lavori;
- 13) lavori di manutenzione, eseguiti direttamente o in economia, di strade, fognature, piazze, giardini, parchi, aiuole, verde pubblico in genere, ponti, corsi d'acqua, tubazioni, tombinature, acquedotti, compresi i danni derivanti da scavi con o senza uso di compressori, ruspe o macchine edili in genere, fermo restando l'esclusione per fatti dolosi e per danni da sospensione di servizio e mancato uso. Per quanto concerne i predetti lavori di manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente l'Ente, anche se ubicati fuori dai confini del territorio di competenza;
- 14) mancata o insufficiente segnaletica stradale orizzontale o verticale da difettoso funzionamento dei semafori, da cordoli protettivi di corsia riservati ai mezzi pubblici;
- 15) organizzazione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose, per danni cagionati all'interno di sedi dell'Ente o di terzi, ovvero all'aperto nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni o nelle immediate vicinanze, per cause che abbiano attinenza con le manifestazioni stesse. In relazione alla suddetta garanzia rimangono comunque esclusi spettacoli pirotecnici compresa manipolazione di fuochi d'artificio, nonché i danni subiti dagli agenti attivi del rischio. La garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante all'Ente nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture comunali per manifestazioni organizzate da terzi;

Massimali di garanzia

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

€ 6.000.000,00 (seimilioni) per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà

con il limite di:

€ 6.000.000,00 (seimilioni) per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;

€ 6.000.000,00 (seimilioni) per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO

€ 3.000.000,00 (tremilioni) per ogni sinistro qualunque sia il numero dei dipendenti infortunati

con il limite di:

€ 2.000.000,00 (duemilioni) per ogni prestatore di lavoro infortunato.

- In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie RCT/RCO, la massima esposizione della società non potrà essere superiore a € **6.000.000,00** (seimilioni).

CALCOLO DEL PREMIO ANTICIPATO

Il premio anticipato per la presente polizza viene calcolato su un preventivo di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) pari all'ammontare complessivo delle retribuzioni INAIL

DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La polizza viene stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2011 e con scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2014. Il contratto si intende pertanto risolto alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

1.1 Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

1.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

1.3 Pagamento del premio ed effetto delle garanzie

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 30 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

1.4 Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza (retribuzioni lorde corrisposte).

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla consegna dell'appendice di regolazione.

Se l'assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui l'assicurato abbia adempito ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio risulti superiore del 100% rispetto a quello preso come base per la determinazione del premio minimo annuo anticipato, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione. Il nuovo importo sarà pari al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

1.5 Frazionamento del premio

Premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato pagamento delle rate di premio, trascorsi 30 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio in arretrato.

1.6 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società mediante lettera raccomandata o telex di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

1.7 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.8 Denuncia del sinistro

In caso di sinistro deve essere dato avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro 30 giorni da quando se ne è avuta conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo/risarcimento ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

1.9 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto, secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale, in ragione dell'indennizzo/risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

1.10 Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume, in nome e per conto del Contraente/Assicurato ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al medesimo, fino alla tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale, designando, ove occorra, tecnici, periti e legali. Resta convenuto tra le Parti che la Società, designati i legali, tecnici o periti incaricati, è tenuta a fornirne gli estremi al Contraente/Assicurato, mediante comunicazione scritta, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della formale richiesta, e comunque in tempo utile per consentire l'esercizio del diritto di difesa da parte del Contraente/Assicurato. Decorso il suddetto termine, in mancanza di riscontro da parte della Compagnia, il Contraente/Assicurato provvederà ad incaricare propri legali, tecnici o periti, con obbligo a carico della Società di rimborso delle relative spese. In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese e comunque, al massimo, sino al ricorso in Cassazione. Sono a carico della Società tutte le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato. La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

1.11 Informazione sinistri

La Società si impegna a fornire semestralmente dettagliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati e/o riservati e/o archiviati senza seguito, con indicazione degli importi liquidati/riservati e delle motivazioni delle eventuali archiviazioni, relativamente al periodo assicurativo intercorso. Tale informativa deve essere altresì fornita in qualsiasi momento a semplice richiesta del Contraente ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.

1.12 Facoltà di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata A.R.

Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte.

Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di recedere con pari effetto, da tutti i contratti di assicurazione o parte di essi - ovvero dalle quote di partecipazione agli stessi - assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il presente contratto.

1.13 Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telegramma o fax o posta elettronica certificata.

1.14 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.15 Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui il Contraente ha la propria sede legale.

1.16 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

1.17 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.18 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'accertata inadempienza dell'obbligo di avvalersi per le transazioni di banche o della società delle Poste Italiane dà facoltà al Comune di Jesi di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

Condizioni generali

2.1 Oggetto dell'Assicurazione:

- a) **Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.):** la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione ed elencati nella scheda di polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
- b) **Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. (R.C.O.):** la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati

nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.Lgs n. 38/2000;
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e decreto legislativo 23/02/2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.Lgs n. 38/2000, per morte e per lesioni personali con una franchigia fissa ed assoluta a carico dell'assicurato di € 1.500,00 per danneggiato.

c) Contratto di somministrazione di lavoro e di distacco – Estensione alle garanzie RCT e RCO

Premesso che l'Assicurato ha dichiarato di avvalersi, nell'ambito dell'attività assicurata, delle prestazioni di lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro o distaccati, ai sensi della legge n.30 del 14 febbraio 2003, si conviene tra le parti quanto segue:

- 1) a parziale deroga dell'art. 2.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione sono considerati terzi i soggetti in servizio presso l'Assicurato in forza di contratto di somministrazione di lavoro o di distacco stipulato ai sensi della Legge n.30 del 14 febbraio 2003, che partecipino ai lavori formanti oggetto dell'attività cui si riferiscono le garanzie, limitatamente ai danni fisici per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invaldità permanente calcolata sulla base delle tabelle allegate al decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38, con l'esclusione delle malattie professionali, sempre che sussista reato perseguibile d'ufficio commesso dall'Assicurato o da un dipendente del quale debba rispondere; tale estensione vale nei limiti dei massimali di cui alla garanzia RCO. Relativamente alle lesioni personali, la garanzia è prestata con franchigia assoluta, a carico dell'Assicurato di € 2.000,00 per ogni lavoratore infortunato.
- 2) A parziale deroga dell'art. 2.6 lettera A), esclusioni, punto 10) le garanzie di polizza sono estese alla Responsabilità Civile facente capo all'Assicurato per fatto dei soggetti di cui al precedente punto 1), che partecipino ai lavori formanti oggetto dell'attività cui si riferiscono le garanzie; tale estensione vale nei limiti normativi e di massimali di cui alla garanzia RCT. A tal fine l'importo dei corrispettivi versati all'impresa che somministra i propri lavoratori saranno sommati al monte retribuzioni preventivate dichiarato dall'assicurato ai fini della determinazione del premio anticipato sia RCT che RCO. Tale importo sarà soggetto a regolazione premio ai sensi di quanto disposto dall'art. 1.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Ai fini della regolazione del premio l'Assicurato è tenuto, oltre agli adempimenti già previsti dal contratto, a segnalare ulteriormente, nel rispetto dei termini previsti, i compensi lordi percepiti da tali lavoratori parasubordinati, che dovranno costituire oggetto di regolazione integrativa rispetto a quanto già disciplinato dal contratto stesso, mediante applicazione dello stesso tasso riportato nella polizza base. L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di Legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Norme comuni ai punti a), b) e c)

Tanto l'assicurazione R.C.T. che l'assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

2.2 Attività complementari

L'assicurazione copre anche i rischi inerenti:

- a) all'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti, con esclusione comunque dei danni da furto e di quelli conseguenti al mancato uso;
- b) all'esistenza di insegne e cartelli pubblicitari, con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati;

- c) all'impiego di guardiani anche armati, nonché alla proprietà ed uso di cani da guardia nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività;
- d) alla gestione della mensa aziendale, del bar e dei distributori automatici di cibi e bevande. E' altresì compresa la responsabilità per danni fisici anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;
- e) alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- f) alla proprietà e/o all'uso di macchinari in genere, impianti e veicoli (compresi muletti e macchine operatrici ed agricole), di proprietà dell'Assicurato od a lui concessi in locazione od in comodato, purché usati per conto proprio e per le attività descritte in polizza. Nel caso di macchine operatrici adibite occasionalmente ad attività di sgombraneve, l'assicurazione è operante anche qualora trattasi di lavorazione svolta per conto terzi. Per tutte le suddette attività resta comunque fermo quanto stabilito dall'art. 2.6 - rischi esclusi dall'assicurazione - punti A3) e A4);
- g) ai servizi sanitari prestati all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, fermo restando che, in caso di esistenza di altre coperture assicurative concernenti la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, la garanzia s'intende prestata a secondo rischio;
- h) all'esistenza di officine, laboratori, cabine elettriche e relative condutture, impianti di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ed altre attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
- i) alle operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose formanti oggetto delle suddette operazioni;
- j) all'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, esclusa l'organizzazione in proprio di gite aziendali.
- k) in riferimento al servizio affidamento minori svolto anche congiuntamente ai Servizi Sociali della A.S.U.R. n.5, la Società si obbliga a tenere indenne la Contraente ed il Capofamiglia a cui detti minori sono affidati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per fatto dei suddetti minori affidati.

2.3 Garanzie comprese automaticamente nell'Assicurazione della responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

- a) **Responsabilità personale dei: quadri e dipendenti del Contraente - lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del Dlgs 38/2000 - lavoratori interinali - personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per socializzazione (Handicappati ecc.), per lavori socialmente utili, obiettori di coscienza, militari.** La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le figure sopraindicate per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, comprese le incombenze derivanti dal D.Lg. 81/08. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, i subappaltatori ed i loro dipendenti e gli altri dipendenti dell'Assicurato obbligatoriamente iscritti all'INAIL. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.
- b) **Lesioni personali subite dai prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL:** per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio (escluse le malattie professionali) sono considerate Terzi i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 sempreché i medesimi, al momento dell'infortunio, non svolgano attività per la quale è richiesta l'assicurazione presso l'INAIL..
- c) **Lavoratori interinali**
 - 1) L'Assicurazione comprende la responsabilità civile per danni cagionati a terzi, escluso l'Assicurato, da lavoratori a rapporto interinale dei quali lo stesso assicurato si avvale ai sensi della Legge 196/97, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione.
 - 2) La garanzia R.C.O. di cui all'art. 2.1 lettera b) delle condizioni generali s'intende operante anche nei confronti dei lavoratori interinali, come sopra definiti. Nel caso in cui l'I.N.A.I.L. esercitasse l'azione surrogatoria ex art. 1916 C.C., a parziale deroga dell'art. 2.4 lettera c) delle

condizioni generali, i lavoratori interinali, come sopra definiti, verranno considerati terzi, esclusivamente ai fini di tale azione.

d) Danni da partecipazione occasionale: La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- 1) per i danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- 2) per i danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- 3) per danni subiti dai titolari o dai dipendenti di ditte non controllate, collegate o consorziate con l'assicurato quando utilizzino veicoli di proprietà del contraente a causa di difetti di manutenzione dei quali il proprietario degli stessi sia stato ritenuto responsabile con sentenza passata in giudicato.

e) Cessione di lavori in subappalto

La garanzia comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo possa ricadere sull'Assicurato:

- 1) per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione;
- 2) per i danni subiti dagli appaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

f) Proprietà e uso di carrelli e macchine operatrici semoventi

La garanzia comprende i danni cagionati a terzi in relazione alla proprietà e/o uso e/o circolazione su arre non soggette alla disciplina della Legge 990 del 24 dicembre 1969 di carrelli e di macchine operatrici semoventi. Da tale garanzia sono comunque esclusi i danni subiti dalle persone trasportate e quelli cagionati alla pavimentazione stradale.

g) Detenzione ed impiego esplosivi

La garanzia comprende i danni derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi. Restano esclusi i danni alle colture nonché quelli a fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, situati entro un raggio di 100 metri dal fornello di mina. La garanzia non è valida se l'Assicurato detiene esplosivo non in conformità alle norme di legge vigenti.

h) Segnaletica di cantiere mancante od insufficiente

La garanzia comprende i danni per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

i) Proprietà di fabbricati adibiti a pubblici servizi e non

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario di fabbricati adibiti a pubblici servizi e non e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi relativi all'esistenza di:

- impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili;
- antenne radiotelevisive;
- aree di pertinenza del fabbricato (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso;
- giochi per bambini;
- un prefabbricato in legno adibito a scuola.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- spargimento di acqua, salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture;
- umidità stillicidio ed insalubrità dei locali;
- trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica;
- proprietà di parchi di superficie superiori ad un ettaro;
- attrezzature ed impianti sportivi;

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato, la garanzia è prestata con un limite di risarcimento per anno assicurativo di € 520.000,00;

La garanzia comprende i rischi derivanti da lavori di ordinaria manutenzione, pulizia e simili dei fabbricati e relativi rischi complementari. Qualora tali attività siano affidate a soggetti non in rapporto di dipendenza con

l'assicurato, la garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori, anche ai sensi del D.Lgs. 494/1996 e successive modificazioni e/o integrazioni.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati assicurati, anche ai sensi del D.Lgs. 494/1996 e successive modificazioni e/o integrazioni, e sempreché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori. S'intendono inclusi anche i danni derivanti da costruzione di nuovi fabbricati e quelli derivanti da sopraelevazione o demolizione di fabbricati esistenti.

j) Committenza veicoli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione.

k) Lavori presso terzi

La garanzia comprende, limitatamente ai lavori presso terzi, i danni:

- a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o per peso, non possano essere rimosse;
- da acqua piovana e da agenti atmosferici, verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramenti delle opere provvisorie adottate.

Le suddette estensioni di garanzia si intendono prestate con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 1.000,00, nel limite del massimale per danni a cose previsto dalla scheda di polizza e comunque con il massimo di € 600.000,00 per sinistro.

l) Danni alle cose in consegna e/o custodia

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 1.000,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 100.000,00. Sono comunque esclusi i danni alle cose costituenti strumento od oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte nella scheda di polizza.

m) Danni a mezzi sotto carico o scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso. La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 1.000,00.

n) Scavi e reinterri

Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni verificatisi dopo il reinterro degli scavi medesimi fino a 90 giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verificino durante il periodo di efficacia del contratto.

Per i soli danni a cose la garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 1.000,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 600.000,00.

o) Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni a condutture ed impianti sotterranei (sempreché non siano dovuti a cedimento e franamento del terreno) e quelli ad essi conseguenti inclusi i danni da interruzione di attività.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 1.000,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 300.000,00.

p) Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende i danni a cose, compresi i fabbricati, cagionati da cedimento o franamento del terreno purché non direttamente conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione, diaframmi, paratie ed altre tecniche sostitutive; qualora il cedimento o franamento del terreno cagioni danni a condutture ed impianti sotterranei si intendono compresi, oltre a questi, anche i danni ad essi conseguenti.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 1.000,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 300.000,00.

q) Danni da interruzione o sospensione d'attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di

polizza, esclusi quelli conseguenti a danni a condutture ed impianti sotterranei, disciplinati dall'art. 2.3 -Garanzie comprese automaticamente – lett. n) e o).

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'assicurato del 10% con il minimo di € 1.000,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurato di € 1.000.000,00.

r) Danni subiti dai professionisti e consulenti

La garanzia comprende i danni subiti da:

- professionisti e consulenti di cui l'Assicurato od il committente dei lavori si avvalgono in ordine alle attività svolte dall'Assicurato e descritte nella scheda di polizza;
- dipendenti di Enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori eseguiti dall'Assicurato.

s) Danni da furto

La garanzia comprende i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.000,00 per ogni danneggiato e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 50.000,00.

t) Inquinamento accidentale

La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Sono esclusi i rischi relativi a proprietà e/o gestione di inceneritori in genere.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1.000,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 300.000,00.

u) Malattie professionali

Si conviene che, a parziale deroga dell'art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione, lettera B), l'assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla giurisprudenza di legittimità, con esclusione della silicosi e asbestosi.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, purché i fatti che hanno causato la malattia si siano verificati successivamente al 31.12.2011.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia inoltre non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata od indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali che si manifestano dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 3) per le malattie professionali che siano denunciate dopo due anni dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

v) Smercio

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti direttamente dall'Assicurato, esclusi quelli dovuti a difetto originario dai prodotti stessi; per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto, in questi casi il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

w) Asbesto

La garanzia RCT comprende i danni da asbesto.

La garanzia è prestata con il massimo risarcimento per sinistro e per periodo assicurativo di Euro 1.000.000,00.

x) Cose consegnate e non consegnate (ex art. 1783/1784/1785 bis C.C.)

A parziale deroga dell'art. 2.6 lettera a) punto 5) "Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T." delle condizioni generali, la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate.

La somma massima di garanzia, per ogni danneggiato, è limitata a € 2.000,00.

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico danneggiato.

Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenuti.

y) Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti dei dipendenti, lavoratori parasubordinati, lavoratori a rapporto interinale, personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per socializzazione, per lavori socialmente utili, obiettori di coscienza, militari ed amministratori dell'Assicurato, salvo il caso di dolo.

z) Franchigia

L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una franchigia frontale per qualsiasi danno a persone o cose, salvo eventuali scoperti e/o franchigie diversamente previste dalle condizioni di polizza, di € 10.000,00 per ogni sinistro.

2.4 Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente;
- b) quando l'assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, nonché i lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. 38/2000, quando subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibite, salvo quanto disposto dall'art. 2.3 – Garanzie comprese automaticamente – lettera b);
- d) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto disposto dall'art. 2.3 - Garanzie comprese automaticamente – lettera c) e d).

2.5 Limiti territoriale

L'Assicurazione R.C.T. è operante per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi del Mondo esclusi USA, CANADA E MESSICO.

L'assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengono nel mondo intero.

2.6 Rischi esclusi dell'Assicurazione

A) L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) non comprende i danni:

- 1) da furto, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 2.3 – Garanzie comprese automaticamente – Lettera s);
- 2) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 2.3 – Garanzie comprese automaticamente – lettera k);
- 3) cagionati comunque da semoventi, da veicoli a motore, nonché da natanti e da aeromobili, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 2.3 – Garanzie comprese automaticamente – lettera f);
- 4) da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- 5) alle cose trasportate, sollevate, caricate e scaricate; a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 2.3 – Garanzie comprese automaticamente – lettera l);

- 6) ai mezzi di trasporto e alle cose trasportate sugli stessi, anche sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni salvo quanto disposto dall'art. 2.3 – Garanzie comprese automaticamente lett. m);
- 7) cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 2.3 – Garanzie comprese automaticamente – lettera p);
- 8) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 2.3 – Garanzie comprese automaticamente – lettera k);
- 9) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non cui avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 2.3 – Garanzie comprese automaticamente - lett. n), nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
- 10) provocati da persone diverse dai lavoratori dipendenti o parasubordinati dell'Assicurato o lavoratori a rapporto interinale di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della propria attività, salvo quanto disposto all'art. 2.3 – Garanzie comprese automaticamente – lettera d) punti 1) e lettera e);
- 11) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 2.3– Garanzie comprese automaticamente – lettera t);
- 12) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 2.3 Garanzie comprese automaticamente – lettera i);
- 13) provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 2.3 – Garanzie comprese automaticamente – lettera k);
- 14) relativi ad attività di assistenza nell'ambito aeroportuale, rifornimento di carburante agli aeromobili e comunque qualsiasi attività di costruzione o riparazione svolta all'interno del perimetro aeroportuale;
- 15) relativi ad attività di Internet Provider e qualsiasi altra attività di progettazione e/o produzione di software o hardware destinati all'uso nel o per il settore Internet.

B) L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro (R.C.O.) non comprendono i danni:

- 1) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissioni e fusioni nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- 2) da detenzione o impiego di esplosivi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 2.3 – garanzie comprese automaticamente – lettera g);
- 3) i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM);
- 4) i danni derivanti da campi elettromagnetici relativi ad attività nei seguenti settori:
 - radio e tv;
 - telefonia fissa e mobile.

2.7 Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

ALLEGATO "A"

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO, 7 ASSESSORI, 30 CONSIGLIERI)

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

per "Contraente":il soggetto che stipula l'assicurazione per conto degli assicurati;

per "Assicurazione":il contratto di assicurazione;

per "Polizza":il documento che prova l'assicurazione;

per "Assicurato":il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

per "Società"l'impresa assicuratrice

per "Sinistro":la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali per le quali è prestata l'assicurazione;

per "Indennizzo":la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

per "Perdite patrimoniali":il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose;

CONDIZIONI GENERALI

1) Oggetto dell'assicurazione

La società si obbliga a tenere indenne l'Ente Pubblico Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi da fatto derivante da colpa lieve commesso dai Consiglieri, Assessori, Sindaco nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali e per le funzioni di indirizzo che dovessero svolgere in rappresentanza dell'Ente pubblico Contraente presso organi e collegi di altri Enti Pubblici non economici.

In caso di sinistro determinato da comportamento gravemente colposo la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili.

2) Garanzie comprese automaticamente

La garanzia comprende automaticamente

a) Documenti in custodia:

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali che il Contraente sia tenuto a risarcire a terzi per perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore anche se derivanti da furto o da incendio; per tali danni il massimale di cui all'art. 5 - Massimale di garanzia - s'intende ridotto al 50%.

b) Interruzione o sospensione di attività

L'Assicurazione comprende le perdite patrimoniali conseguenti a interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi esercitate da terzi. Questa estensione di garanzia s'intende prestata entro il limite, per ciascun periodo assicurativo annuo, di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

c) Assunzione e gestione del personale

L'Assicurazione comprende le perdite patrimoniali che il Contraente sia tenuto a risarcire in relazione all'attività connessa all'assunzione e gestione del personale; per tali danni il massimale di cui all'art. 5 -Massimale di garanzia s'intende ridotto al 10%.

3) Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi:

- a) gli Amministratori di cui all'art. 1;
- b) il coniuge, i genitori, i figli degli Amministratori di cui all'art. 1, nonché qualsiasi altro parente o affine con essi convivente;
- c) la Pubblica Amministrazione, gli Enti pubblici economici e l'Ente Contraente.

4) Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non comprende i danni e/o le perdite patrimoniali:

- a) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dagli Assicurati che esulino e/o esorbitino i poteri conferiti loro dalla legge;
- b) connessi a provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura ablatoria;
- c) conseguenti a furto, rapina e incendio nonché smarrimento di denaro o titoli al portatore, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 2 – Garanzie comprese automaticamente – lettera a);
- d) conseguenti a intenzionale violazione da parte degli Assicurati di obblighi e/o poteri derivanti da disposizioni di Legge o dalle legittime delibere conseguenti a nomina;
- e) derivanti da attività amministrative, gestionali o di controllo di società o enti diversi dall'Ente Pubblico contraente, salvo quanto disposto dall'art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione;
- f) derivanti da responsabilità amministrativa o contabile;
- g) derivanti da mancato raggiungimento delle finalità e degli obiettivi perseguiti dall'ente pubblico di appartenenza, nonché inosservanza dei criteri di funzionalità ed economicità di gestione dell'Ente stesso;
- h) derivanti da attività connesse alla stipulazione, modifica o gestione di polizze assicurative, nonché ritardo nel pagamento dei relativi premi;
- i) derivanti da sanzioni inflitte a qualunque titolo alla Pubblica Amministrazione;
- j) derivanti da sanzioni inflitte a terzi di cui sia beneficiario l'Ente pubblico di appartenenza;
- k) derivanti da provvedimenti presi in assenza o in difformità di pareri obbligatori ai sensi di Legge o della proposta del responsabile del procedimento;
- l) conseguenti a provvedimenti dichiarati immediatamente eseguibili se non trasmessi, ove previsto dalla legge all'organo di controllo nel termine prescritto;
- m) derivanti da fatto doloso o gravemente colposo;
- n) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici);
- o) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, nonché a danno ambientale;
- p) derivanti direttamente o indirettamente anche se parzialmente da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto.

5) Massimale di garanzia

L'Assicurazione di cui all'art. 1-Oggetto dell'Assicurazione- è prestata fino alla concorrenza € 1.500.000,00 per sinistro, fermo restando comunque che in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale:

- a) per più sinistri, che traggano origine da una stessa causa, anche se presentati al Contraente in tempi diversi; in tale ipotesi la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste;
- b) per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione. Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

6) Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da questi denunciate alla Società nel corso del periodo di Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti lievemente colposi posti in essere dopo la data di effetto dell'assicurazione.

Nel caso il presente contratto sostituisca senza soluzione di continuità un precedente contratto stipulato con la Società, la garanzia sarà valida anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al Contraente nel corso del periodo di efficacia del presente contratto relative a comportamenti lievemente colposi posti in essere durante il periodo di validità della Polizza sostituita. In tal caso la garanzia sarà prestata nel limite del massimale della Polizza sostituita, fermo restando che i reciproci rapporti fra le parti saranno regolati esclusivamente dalla presente Polizza, con espressa rinuncia di ogni diritto derivante dalla Polizza sostituita.

Nel caso di decesso di Consigliere, Assessore, Sindaco o di scioglimento dell'organo collegiale da parte dell'autorità preposta, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento, presentate per la prima volta al Contraente, nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti lievemente colposi posti in essere in tale periodo. In tal caso la massima esposizione della Società per l'intero periodo di garanzia, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati e dal numero dei soggetti beneficiari, non potrà superare il massimale annuo di cui all'art. 5 – Massimale di garanzia.

7) Responsabilità solidale

L'Assicurazione vale esclusivamente per la diretta responsabilità del Contraente. In caso di responsabilità solidale del Contraente con altri soggetti non assicurati, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dello stesso.

8) Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume, in nome e per conto del Contraente/Assicurato ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al medesimo, fino alla tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale, designando, ove occorra, tecnici, periti e legali. Resta convenuto tra le Parti che la Società, designati i legali, tecnici o periti incaricati, è tenuta a fornirne gli estremi al Contraente/Assicurato, mediante comunicazione scritta, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della formale richiesta, e comunque in tempo utile per consentire l'esercizio del diritto di difesa da parte del Contraente/Assicurato. Decorso il suddetto termine, in mancanza di riscontro da parte della Compagnia, il Contraente/Assicurato provvederà ad incaricare propri legali, tecnici o periti, con obbligo a carico della Società di rimborso delle relative spese. In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese e comunque, al massimo, sino al ricorso in Cassazione Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza all'art. 5. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta del Contraente e ferma ogni altra condizione di polizza, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

9) Scoperto

La presente copertura assicurativa è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.000,00 e il massimo di Euro 25.000,00.

Tale scoperto resta a carico del Contraente senza che esso possa, sotto pena di decadenza dal diritto, al risarcimento, farlo assicurare da altre Società.

10) Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti lievemente colposi posti in essere nel territorio dello Stato Italiano, dello Stato di S. Marino e Città del Vaticano e nei Paesi U.E.

ALLEGATO "B"

CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI (SEGRETARIO GENERALE, 7 DIRIGENTI, 11 TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, 83 FUNZIONARI)

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

per "Assicurazione":il contratto di assicurazione;

per "Polizza":il documento che prova l'assicurazione;

per "Contraente":l'Ente appartenente alle Amministrazioni Pubbliche che stipula l'Assicurazione;

per "Assicurato":colui che è alle dipendenze dell'Ente che contrae l'Assicurazione;

per "Perdite patrimoniali":il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose;

per "Società":.....l'impresa assicuratrice.

CONDIZIONI GENERALI

1) Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Ente Pubblico Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi da fatto derivante da colpa lieve commesso dai propri dipendenti sopra indicati nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali alle dipendenze dell'Ente Pubblico Contraente, comprese le funzioni svolte in rappresentanza dell'Ente in altri organi collegiali.

In caso di sinistro determinato da comportamento gravemente colposo la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili.

Limitatamente alle attività di progettista e/o direttore dei lavori e/o collaudatore di:

- a) costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative, comprese infrastrutture relative;
 - b) impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali ed a costruzioni o gruppi di costruzioni civili;
 - c) impianti elettrici;
 - d) impianti per provvista, condotte, distribuzione d'acqua, fognature urbane;
 - e) strade, linee ferroviarie, strade ferrate e ferrovie esclusi impianti teleferici e funicolari;
 - f) bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani escluse opere di navigazione interna e portuali;
 - g) ponti e viadotti di lunghezza massima non superiore a 50 metri per campata; sottopassi pedonali;
- la garanzia comprende anche i danni involontariamente cagionati a terzi.

2) Garanzie comprese automaticamente

a) Documenti in custodia

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali che il Contraente sia tenuto a risarcire a terzi per perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore anche se derivanti

da furto o da incendio; per tali danni il massimale di cui all'art. 5-Massimale di garanzia - s'intende ridotto al 50%.

b) Interruzione o sospensione di attività

L'Assicurazione comprende le perdite patrimoniali conseguenti a interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi esercitate da terzi. Questa estensione di garanzia s'intende prestata entro il limite, per ciascun periodo assicurativo annuo, di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

c) Assunzione e gestione del personale

L'Assicurazione comprende le perdite patrimoniali che il Contraente sia tenuto a risarcire in relazione all'attività connessa all'assunzione e gestione del personale; per tali danni il massimale di cui all'art. 5 -Massimale di garanzia s'intende ridotto al 10%.

3) Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi:

- a) i dipendenti di cui all'oggetto;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dei Dipendenti di cui all'oggetto, nonché qualsiasi altro parente o affine con essi convivente;
- c) la Pubblica Amministrazione, gli Enti pubblici economici e l'Ente Contraente;

4) Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non comprende i danni e/o le perdite patrimoniali:

- a) derivanti da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente dalla legge;
- b) connessi a provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura ablatoria;
- c) conseguenti a furto, rapina e incendio nonché smarrimento di denaro o titoli al portatore, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 2 – Garanzie comprese automaticamente – lettera a);
- d) conseguenti a violazione volontaria di leggi, regolamenti ed altri atti della Pubblica Autorità;
- e) derivanti dall'attività di consigliere di amministrazione, di sindaco o revisore contabile di società o enti, salvo quanto disposto dall'art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione
- f) derivanti da sanzioni inflitte a terzi di cui sia beneficiario l'Ente Pubblico Contraente;
- g) derivanti da attività connesse alla stipulazione, modifica o gestione di polizze assicurative, nonché ritardo nel pagamento dei relativi premi;
- h) derivanti da fatto doloso o gravemente colposo;
- i) derivanti da scelte di natura discrezionale che esulano e/o esorbitano i poteri conferiti dalle legge e/o regolamenti;
- j) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici);
- k) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento nonché a danno ambientale;
- l) per lavori eseguiti da imprese dei dipendenti dell'Ente Contraente o di cui gli stessi siano soci a responsabilità illimitata o amministratori;
- m) alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
- n) a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione;
- o) verificatisi in conseguenza di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili derivanti da mancato rispetto di norme e prescrizioni antisismiche;
- p) derivanti da responsabilità amministrativa e contabile.

Inoltre la garanzia non comprende le perdite patrimoniali conseguenti ad attività e mansioni previste dalla D. Lgs. 163/06 e successive modifiche e integrazioni e regolamento di attuazione comprese le funzioni di responsabile di procedimento ivi previste.

5) Massimale di garanzia

L'Assicurazione di cui all'art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione - è prestata fino alla concorrenza € 1.500.000,00 per sinistro, fermo restando comunque che in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale:

- a) per più sinistri, che traggano origine da una stessa causa, anche se presentati al Contraente in tempi diversi; in tale ipotesi la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste;
- b) per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione. Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

6) Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da questi denunciate alla Società nel corso del periodo di Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti lievemente colposi posti in essere dopo la data di effetto dell'assicurazione.

Nel caso il presente contratto sostituisca senza soluzione di continuità un precedente contratto stipulato con la Società, la garanzia sarà valida anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al Contraente nel corso del periodo di efficacia del presente contratto relative a comportamenti lievemente colposi posti in essere durante il periodo di validità della Polizza sostituita. In tal caso la garanzia sarà prestata nel limite del massimale della Polizza sostituita, fermo restando che i reciproci rapporti fra le parti saranno regolati esclusivamente dalla presente Polizza, con espressa rinuncia di ogni diritto derivante dalla Polizza sostituita.

Nel caso di decesso dei Dipendenti di cui all'oggetto o di cessazione del rapporto di lavoro, purché non determinata da provvedimento di revoca individuale da parte dell'autorità preposta, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento, presentate per la prima volta al Contraente, nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti lievemente colposi posti in essere in tale periodo. In tal caso la massima esposizione della Società per l'intero periodo di garanzia, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati e dal numero dei soggetti beneficiari, non potrà superare il massimale annuo di cui all'art. 5 – Massimale di garanzia.

7) Responsabilità solidale

L'Assicurazione vale esclusivamente per la diretta responsabilità del Contraente. In caso di responsabilità solidale del Contraente con altri soggetti non assicurati la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dello stesso.

8) Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume, in nome e per conto del Contraente/Assicurato ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al medesimo, fino alla tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale, designando, ove occorra, tecnici, periti e legali. Resta convenuto tra le Parti che la Società, designati i legali, tecnici o periti incaricati, è tenuta a fornirne gli estremi al Contraente/Assicurato, mediante comunicazione scritta, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della formale richiesta, e comunque in tempo utile per consentire l'esercizio del diritto di difesa da parte del Contraente/Assicurato. Decorso il suddetto termine, in mancanza di riscontro da parte della Compagnia, il Contraente/Assicurato provvederà ad incaricare propri legali, tecnici o periti, con obbligo a carico della Società di rimborso delle relative spese. In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese e comunque, al massimo, sino al ricorso in Cassazione. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza all'art. 5. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta del Contraente e ferma ogni altra condizione di polizza, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

9) Scoperto

La presente copertura assicurativa è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.000,00 e il massimo di Euro 25.000,00.

Tale scoperto resta a carico del Contraente senza che esso possa, sotto pena di decadenza dal diritto, al risarcimento, farlo assicurare da altre Società.

10) Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti lievemente colposi posti in essere nel territorio dello Stato Italiano, dello Stato di S. Marino e Città del Vaticano e nei Paesi U.E.